

COMUNE DI DORMELLETO
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO
PER LA CONVOCAZIONE -
LE ADUNANZE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio comunale: n. 36 del 13.07.1992
Modificato con deliberazione Consiglio comunale: n. 42 del 25.09.1992
n. 48 del 20.11.1992
n. 36 del 30.09.1996

Capo I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
- 2) Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative e coordinative di quelle contenute nella legge e nello Statuto.
- 3) Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori consiliari, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente, salvo appello, seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da qualcuno dei consiglieri.
- 4) Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

Articolo 2

Luogo delle adunanze consiliari

- 1) Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo municipale, che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.
- 2) La Giunta comunale, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
- 3) Comunque il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
- 4) Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo municipale la bandiera nazionale.

Articolo 3

Polizia dell'Assemblea consiliare

- 1) Il Presidente dell'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
- 2) Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare ai Vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala la persona, o le persone, che turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse la persona, o le persone, che causino il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
- 3) Chi è stato espulso dalla Sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
- 4) I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C.P.).
- 5) Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenze l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciando all'Autorità competente (art. 336, 338, 340, 341 e 342 C.P.), previa menzione di quest'ordine nel verbale che verrà all'uopo redatto.

- 6) La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 4

Persone ammesse nella sala delle adunanze

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2) Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai Vigili urbani ed agli addetti al servizio, potrà comunque essere ammessa la presenza di esperti per l'illustrazione delle materie in discussione, se richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Articolo 5

Disciplina del pubblico

- 1) Chiunque accede alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi tipo di approvazione o di disapprovazione.
- 2) In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 3.

Capo II

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 6

Ordine del giorno delle adunanze

- 1) L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i consiglieri, senza dubbi o incertezze, siano messi in grado di ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
- 2) Hanno la precedenza le proposte dell'Autorità governativa o regionale e le questioni attinenti la composizione degli Organi Istituzionali. Seguono le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza poi le proposte del presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione. Le interpellanze e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo l'ordine di presentazione. Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.
- 3) Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, come stabilito dal successivo articolo 21.
- 4) All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo articolo 8, comma 7°.

Articolo 7

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

- 1) Le proposte da trattare in Consiglio comunale possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono non essere accolte quando ciò non sia ritenuto opportuno o necessario dal Sindaco, che deve però addurne i motivi al proponente, per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
- 2) Il Consigliere proponente può chiedere, nella prima seduta consiliare, che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza, osservati i termini di legge.
- 3) Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino le firme di un quinto dei Consiglieri in carica, purché non contrarie alle disposizioni di legge.

Articolo 8

Avvisi di convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune.
- 2) Ove il Sindaco sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.
- 3) La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
- 4) I consiglieri che risiedono abitualmente fuori del Comune dovranno eleggere domicilio nel Comune stesso.
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;

- l'indicazione dell'urgenza, quando trattasi di convocazione d'urgenza;
 - l'elenco degli oggetti da trattare, indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
 - la data dell'avviso;
 - la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- 6) Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.
 - 7) Ove, per motivi d'urgenza, siano introdotte nuove proposte, non comprese nell'ordine del giorno di 1^ convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

Articolo 9

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

- 1) L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.
- 2) Tuttavia, nei casi di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- 3) Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione.
- 4) Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempreché altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Articolo 10

Avvisi al pubblico

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio nella stessa giornata di sottoscrizione dell'avviso di convocazione.
- 2) Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti contenenti l'ordine del giorno nelle località più frequentate.

Articolo 11

Deposito e consultazione degli atti

- 1) Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio, per poter essere esaminati dai consiglieri durante l'orario d'ufficio.
- 2) Per i termini di deposito si fa espresso richiamo all'art. 33 (comma 1 - 2 - 3) dello Statuto.
- 3) Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.

- 4) I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati e comunque citati in quelli depositati.

Capo III

DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 12

Attribuzione del Presidente

- 1) Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli argomenti, sulla base delle richieste d'intervento, concede la parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla la regolarità e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
- 3) Il Presidente può in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni. Però, sulle comunicazioni stesse, possono essere presentate mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva.

Articolo 13

Segretario dell'Adunanza

- 1) Il Segretario del Comune è, per legge, Segretario dell'Assemblea consiliare.
- 2) Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
- 3) Il Consiglio può scegliere uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato argomento, e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, senza, peraltro, specificarne i motivi. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'Adunanza durante la discussione e la deliberazione.
- 4) Il consigliere incaricato delle funzioni di segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di componente del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.
- 5) L'esclusione del Segretario comunale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale.
- 6) Il Segretario sovrintende alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Articolo 14

Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.
- 2) Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze, quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, sui meriti e demeriti, moralità, e, in genere, qualità personali di esse.

Articolo 15
Apertura dell'adunanza
o scioglimento per la mancanza del numero legale

- 1) L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare la presenza del numero legale.
- 2) La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.
- 3) Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze giustificate.
- 4) Anche in difetto del numero legale potranno essere fatte dal Presidente quelle comunicazioni che non importino un atto deliberativo.
- 5) Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta - salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assenti - è sciolta.

Articolo 16
Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1) Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 consiglieri.
- 2) La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
- 3) Quando per deliberare, la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
- 4) I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.
- 5) Non si computano, invece, i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.
- 6) Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso al Segretario.

Articolo 17
Verifica del numero legale

- 1) Il numero legale dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

Articolo 18
Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

- 1) Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.
- 2) La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
- 3) Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea), hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedano al conteggio dei voti.
- 4) Le schede delle votazioni segrete vengono subito distrutte pubblicamente.

Articolo 19
Approvazione delle deliberazioni della seduta precedente

- 1) Nominati gli scrutatori, il Presidente incarica il Segretario della lettura delle deliberazioni della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
- 2) Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può darle per lette quando siano state depositate presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni entro le 48 ore successive.
- 3) Sulle deliberazioni non è concessa la parola se non a chi intende formulare osservazioni sulla conformità di quanto dichiarato o emerso nella seduta precedente.
- 4) L'approvazione delle deliberazioni ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Articolo 20
Argomenti ammessi alla trattazione

- 1) Dopo le comunicazioni del Sindaco e, in mancanza di queste, dopo l'approvazione delle deliberazioni, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti che figurano all'ordine del giorno.
- 2) Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'Adunanza.
- 3) Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

Articolo 21
Ordine di trattazione degli argomenti

- 1) Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione, come stabilito all'articolo 6.

- 2) Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza alle proposte dell'Autorità Governativa o Regionale.
- 3) La proposta di variazione, se nessun consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.
- 4) Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.
- 5) Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza.
- 6) Ciò può essere chiesto anche per la trattazione degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione e comunicati ai consiglieri non più di 24 ore prima nei casi d'urgenza.
- 7) Qualora poi, non riconosca i motivi d'urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali.

Articolo 22

Discussione sui vari argomenti

- 1) La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell'Assessore competente.
- 2) La relazione può essere riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, depositata negli atti.
- 3) Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 35, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
- 4) Nessuno può parlare senza averne chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- 5) L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare, trattando questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune, o usare parole che possono offendere.
- 6) Pur non essendo stabilito, nel dibattito, per i consiglieri, un limite di tempo, il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta fissare tale limite.
- 7) I consiglieri autorizzati a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può, di massima, eccedere la durata di quindici minuti, a meno che si tratti di relazione su un determinato argomento sul quale abbiano avuto speciale incarico di riferire.
- 8) Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se siano favorevoli o contrari agli ordini del giorno o emendamenti presentati, o, infine, per semplici spiegazioni.

Articolo 23

Disciplina degli interventi

- 1) Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

- 2) I consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero Consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri componenti del Consiglio.
- 3) Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.
- 4) A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
- 5) Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.
- 6) Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
- 7) Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni, può togliergli la parola per il resto della discussione; ma se il consigliere insiste, ciò viene deciso dal Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
- 8) Il presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi.

Articolo 24 **Mozione d'ordine**

- 1) E' mozione d'ordine il richiamo verbale del Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
- 2) Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano.

Articolo 25 **Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei consiglieri**

- 1) Ogni consigliere ha diritto, su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
- 2) Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione. Esse possono, tuttavia, essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al parere del Consiglio.
- 3) Al termine della discussione generale la Giunta comunale ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.
- 4) Prima di votare su qualsiasi proposta emendativa bisogna acquisire il parere previsto dall'art. 53, 1° e 2° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142; se il Segretario non è in grado di esprimerlo sul momento la trattazione viene rinviata ad altra seduta.
- 5) Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

Articolo 26
Dichiarazioni di improponibilità e di inammissibilità

- 1) Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione.
- 2) Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterla in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 27
Fatto personale

- 1) E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
- 2) La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, che, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
- 3) Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
- 4) Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
- 5) Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque discuterli.

Articolo 28
Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1) La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
- 2) La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 10 minuti ciascuno.
- 3) Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 29
Disciplina dei consiglieri

- 1) I consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

- 2) Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
- 3) Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente esprime una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
- 4) Il consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, della nota di biasimo.
- 5) Se un consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.
- 6) Per nessun motivo il Presidente può espellere i consiglieri dall'aula.

Articolo 30 **Chiusura della discussione**

- 1) Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
- 2) Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
- 3) Segue poi la votazione con le modalità indicate nel successivo Capo IV° del presente regolamento.

Articolo 31 **Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento**

- 1) Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia previsto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno ed alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nulla sia stato disposto in merito.
- 2) In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
- 3) Ai consiglieri non intervenuti alla riunione, qualora il giorno della successiva adunanza venga stabilito dal Consiglio o dal Sindaco, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.
- 4) Ne consegue che le sedute successive alla iniziale si considerano come questa, di prima convocazione.

Articolo 32 **Chiusura della seduta consiliare**

- 1) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- 2) Qualora nel corso della discussione venga a mancare, per qualsiasi motivo, il numero legale, e non si sia quindi in grado di deliberare sulle rimanenti proposte iscritte all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta, che viene rinviata ad altra convocazione.
- 3) Il Consiglio comunale, dietro motivata richiesta di almeno 3 consiglieri, può, in qualunque momento, dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nell'ultimo atto deliberativo.

Articolo 33 Verbalizzazione delle adunanze

- 1) Di ogni argomento posto-all'ordine del giorno della seduta è redatto dal Segretario comunale che assiste alla sedute (pubbliche e segrete) un provvedimento che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
- 2) Il testo del provvedimento deve contenere la sintesi della discussione in merito all'oggetto.
- 3) E' possibile che un consigliere chieda che vengano messe a verbale alcune singole dichiarazioni di particolare rilevanza fatte dallo stesso durante la discussione. In tal caso il relativo testo dovrà essere messo per iscritto dal consigliere stesso di norma entro il termine della discussione (relativa al punto in corso di trattazione), che nel frattempo non verrà interrotta. Nel caso un consigliere non riesca entro la fine della discussione, a provvedere alla trascrizione delle singole dichiarazioni di cui sopra è previsto un ulteriore tempo complessivamente non superiore a 5 minuti per completarne il testo. Dopodiché si passa alla votazione.
- 4) La richiesta di inserimento a verbale nel testo del provvedimento di una dichiarazione fatta da altro componente del Consiglio non può essere accolta se non con l'espresso consenso dello stesso.
- 5) Al provvedimento vengono allegati atti o documenti esclusivamente su espressa richiesta del consigliere o del gruppo che li presenta. Per allegare atti o documenti letti o presentati da altri consiglieri o gruppi è necessario il consenso degli stessi.
- 6) La registrazione della seduta da parte dell'Amministrazione comunale può avvenire solo relativamente a determinati argomenti all'ordine del giorno ritenuti di particolare complessità tecnica, su esclusiva valutazione del Consiglio comunale, che deve deliberare in proposito. In tali casi la registrazione ha la funzioni di semplice supporto alla verbalizzazione, e pertanto non è prevista la completa trascrizione degli interventi, dovendo il provvedimento essere comunque redatto in modo sintetico ai sensi dei precedenti commi.
- 7) Nei provvedimenti devesi infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.
- 8) Non possono inserirsi negli stessi le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose per i consiglieri e per gli estranei o per le autorità;
 - b) contrarie alle Leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

Capo IV^o DELLE VOTAZIONI

Articolo 34 Sistema di votazione

- 1) L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2) Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive.
- 3) La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale sino alla successiva adunanza.

Articolo 35 Ordine delle votazioni

- 1) L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 1. la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento;
 2. la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo;
 3. l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 4. gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso;
 5. gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 6. le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 7. provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
- 2) Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione.

Articolo 36 Dichiarazione di voto

- 1) Prima della votazione ogni consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
- 2) Ugualmente ciascun consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel processo verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.
- 3) Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 5 minuti per ciascun oratore.

Articolo 37

Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

- 1) Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con l'assistenza dei 3 scrutatori, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.
- 2) Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da qual numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
- 3) Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.
- 4) Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 5) Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.
- 6) Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.
- 7) La deliberazione si considera come non adottata se il numero degli astenuti è uguale o superiore alla metà dei consiglieri presenti.

Articolo 38

Interventi nel corso della votazione

- 1) Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 39

Annullamento e ripetizione della votazione

- 1) *Quando esistono dubbi sulla regolarità della votazione, il Presidente può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla precedente.*

Detti dubbi possono essere manifestati anche da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione, in ogni caso la decisione spetta al Presidente.

(annullato con provvedimento CO.RE.CO. prot. 5438 e 6944 del 16.10.1992)

Capo V

DELLE INTERROGAZIONE, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 39 (ex art. 40) Diritto di iniziativa del consigliere

- 1) Ogni consigliere può svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Articolo 40 (ex art. 41) Interrogazioni

- 1) L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazione sull'attività della Amministrazione comunale.
- 2) L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere scritta e può essere presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione: ad essa va data risposta scritta entro quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 41 (ex art. 42) Interpellanze

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolte determinate pratiche, o anche se come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessino direttamente o indirettamente il Comune.
- 2) Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
- 3) E' consentita anche la presentazione di interpellanze verbali all'inizio di seduta tenuto conto dell'ordine stabilito dall'articolo 6, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.
- 4) L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'assessore competente.
- 5) Lo svolgimento deve essere contenuto entro dieci minuti e la replica entro cinque minuti.
- 6) Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro consigliere, e la mozione stessa sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- 7) L'interpellante ha diritto di richiedere, la risposta scritta, che deve essergli data, salvo casi eccezionali, entro quindici giorni, con riserva, se richiesto, di successiva comunicazione al Consiglio, nella sua prossima adunanza, per l'eventuale discussione.
- 8) Le interpellanze con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui al precedente comma.

Articolo 42 (ex art. 43)

Mozioni

- 1) La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto a promuovere od impegnare, secondo determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero il giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
- 2) Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve aver luogo entro venti giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.
- 3) Il presentatore deve illustrare la mozione nel tempo di quindici minuti ed ha a disposizione cinque minuti per la replica.
- 4) La mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta, a conclusione delle discussioni avvenute a norma dell'articolo 22.
- 5) Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Capo VI

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 43 (ex art. 44)

Organizzazione dei gruppi consiliari

- 1) L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i consiglieri eletti.
- 2) Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
- 3) *Ciascun gruppo può essere costituito almeno da due consiglieri. (comma annullato da provvedimento CO.RE.CO. prot. 5438 e 6944 del 16.10.1992)*
- 3) Ciascun gruppo può essere costituito almeno da due consiglieri tranne che nella fattispecie prevista dall'art. 41, 2° comma dello Statuto.

Articolo 44 (ex art. 45)

Capi dei gruppi consiliari

- 1) I singoli gruppi consiliari devono comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capigruppo; in mancanza, sarà considerato tale il consigliere del gruppo più anziano d'età.

Articolo 45 (ex art. 46)

Conferenza dei capigruppo

- 1) I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Articolo 46 (ex art. 47)

Costituzione delle Commissioni consiliari

- 1) Per una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di propria competenza è in facoltà del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale o anche autonomamente, nominare Commissioni consiliari permanenti in materia:
 - istituzionale: per la revisione ed aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti;
 - gestionale: per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nei servizi.
- 2) Il Consiglio può sempre nominare Commissioni consiliari speciali per l'esame e lo studio di particolari problemi.
- 3) La composizione di tali Commissione e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite, di volta in volta, dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie. La nomina è effettuata dal Sindaco su designazione dei gruppi, in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi.
- 4) Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione; è ammessa la possibilità, per ciascun consigliere, di far parte contemporaneamente di più Commissioni.

- 5) *In seno a dette Commissioni possono essere aggregati, eventualmente, ai consiglieri, anche i cittadini eleggibili a consigliere, particolarmente competenti, il cui contributo sia ritenuto utile al fine della Civica Amministrazione. (comma annullato con provvedimento CO.RE.CO. prot. 5438 e 6944 del 16.10.1992*

Articolo 47 (ex art. 48)

Presidenza e compiti delle Commissioni

- 1) Le Commissioni consiliari sono in ogni caso presiedute dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
- 2) Funge da segretario un impiegato delegato dal Segretario comunale, per la redazione dei verbali dei lavori.
- 3) Le Commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale.
- 4) Le relazioni ed i pareri emessi dalle Commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 48 (ex art. 49)

Valore dei lavori delle Commissioni e loro poteri

- 1) Le relazioni o i pareri delle Commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.
- 2) Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta comunale per la presentazione al Consiglio.
- 3) Le Commissioni ed i consiglieri ai quali il Consiglio ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale e avvalersi, altresì, dell'opera dei funzionari comunali, in modo però da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunale.

Articolo 49 (ex art. 50)

Convocazione delle commissioni

- 1) La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo Presidente.
- 2) In difetto provvede il Sindaco su richiesta dei componenti della Commissione.
- 3) Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere, per taluni argomenti interessanti più Commissioni, a convocare collegialmente più Commissioni stesse.

Articolo 50 (ex art. 51)

Validità delle sedute delle Commissioni

- 1) Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti la Commissione stessa.
- 2) La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun commissario può richiederne la verifica.
- 3) Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora di quella successiva, il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta che è stata tolta.

- 4) Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.

Articolo 51 (ex art. 52)

Termine per il pronunciamento delle Commissioni

- 1) Le Commissioni devono pronunciarsi normalmente sulle proposte o questioni ad esse demandate, nel termine fissato dal Consiglio, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi o per richiesta motivata della Commissione.
- 2) Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso o la proroga non concessa, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 (ex art. 53) **Remissione al Presidente**

- 1) Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Presidente, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga contestato.

Articolo 53 (ex art. 54) **Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per ulteriori quindici giorni.

Articolo 54 (ex art. 55) **Revisione del regolamento**

- 1) Ciascun consigliere può proporre modificazioni al regolamento.
- 2) Le proposte sono esaminate dall'apposita Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.
- 3) Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, con le modalità di cui al precedente Capo IV.